

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto concerne il periodo di applicazione delle misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2011) 9128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/838/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ⁽³⁾ stabilisce determinate misure di protezione applicabili per quanto concerne la peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui al suo allegato.
- (2) La decisione 2008/855/CE si applica fino al 31 dicembre 2011. Data la situazione della malattia, in particolare per quanto riguarda i cinghiali in determinate zone di Bulga-

ria, Germania, Ungheria e Romania, è opportuno prorogare il periodo di applicazione di tale decisione fino al 31 dicembre 2013.

- (3) La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (4) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 15 della decisione 2008/855/CE, la data del «31 dicembre 2011» è sostituita dal «31 dicembre 2013».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.